



38127-24

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -  
Aldo Aceto  
Vittorio Pazienza  
Macrì Ubalda  
Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Sent. n. sez. *102*  
UP - 06/06/2024  
R.G.N. 1965/2024

*ACR*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da [REDACTED]  
avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte di appello di Milano  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;  
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020,  
che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 4 dicembre 2024, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 13 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [REDACTED] in relazione al reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l., nonché intermediario che per la medesima società ha predisposto la dichiarazione fiscale, al fine di evadere l'IVA, indicato nelle

*✓*

*M*

dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi; con la recidiva reiterata ed infraquinquennale (in [REDACTED] il 16 settembre 2015).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di dell'imputato, chiedendone l'annullamento, per l'inosservanza dell'art. 545-*bis*, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 53, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché per carenza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il difensore che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, adducendo la mancanza della dimostrazione documentale dell'assenso dell'ente indicato allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur in presenza di un assenso informale di quest'ultimo, nonché l'assenza di un programma relativo allo svolgimento di tale prestazione, in quanto ritenuti presupposti indispensabili per l'effettività della sanzione richiesta. Tale rigetto - si afferma - è illegittimo in quanto l'individuazione dell'ente e del programma non devono essere necessariamente effettuate entro il termine decadenziale dell'udienza di pronuncia della condanna, poiché l'art. 545 *bis*, cod. proc. pen., non contempla tale termine, ma, al contrario, prevede che il giudice, al fine di decidere sul profilo concernente l'entità del trattamento sanzionatorio, fissi un'udienza non oltre sessanta giorni. Nella specie, successivamente al rigetto pronunciato dal giudice del merito è sopravvenuta la disponibilità dell'ente ad adibire l'imputato ad un lavoro di pubblica utilità. Si sostiene, inoltre, che la motivazione è illogica, dato che l'impossibilità di decidere sull'istanza, non dovrebbe giustificare un rigetto, bensì avviare l'applicazione dell'*iter* procedurale di cui all'art. 545 *bis*, cod. proc. pen.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. In base al primo comma dell'art. 545 *bis* cod. proc. pen., «Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso». La disposizione permette al giudice di determinare la pena applicabile anche dopo che la causa è stata decisa, ovvero nel momento in cui viene data

lettura del dispositivo, permettendo di integrarlo con la pena successivamente individuata. Tale momento, inoltre, può separarsi da quello della lettura del dispositivo<sup>vv</sup> modo ancor più marcato, poiché al giudice è permesso fissare una nuova udienza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti.

1.2. Gli accertamenti in questione si svolgono ai sensi dell'art. 545-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui spetta al giudice «acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente».

Vi è, dunque, un'autonoma fase di giudizio, successiva alla lettura del dispositivo, mirata alla valutazione sanzionatoria, nel caso in cui occorra acquisire ulteriori informazioni, non acquisite in precedenza e ritenute necessarie a tal fine, senza particolari formalità o limitazioni di oggetto. Infatti, la disposizione attribuisce al giudice la facoltà e non l'obbligo di individuazione di un ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, con la determinazione di un programma per il suo svolgimento.

1.3. Ad analoghi principi è ispirato l'art. 73, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 309 del 1990, che riconosce il potere del giudice di valutare in ordine alla concessione della sanzione sostitutiva, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. E sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità, spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato; in particolare la richiesta di sostituzione non può essere rigettata sul solo presupposto che non risulti la manifestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 6, n. 2704 del 12/12/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272133; Sez. 6, n. 6140 del 14/01/2013, Rv. 254488).

Sulla stessa linea, in riferimento all'istituto (art. 168-*bis*, cod. pen.), della sospensione del procedimento con messa alla prova si è affermato che «è illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-*bis*, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., detta

richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Rv. 286248; Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278619).

2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame, in cui la Corte d'appello di Milano ha rigettato la richiesta di applicazione della misura sostitutiva, limitandosi a constatare l'assenza, al momento dell'udienza in cui è stata pronunciata la condanna, dell'assenso da parte dell'ente presso il quale doveva svolgersi il lavoro di pubblica utilità e del relativo programma. Deve dunque ribadirsi, in base al quadro appena tracciato ai sensi dell'art. 545-*bis*, cod. proc. pen., che il giudice svolge la propria valutazione eventualmente all'interno di un'autonoma fase di giudizio, successiva alla lettura del dispositivo, al termine della quale è tenuto a motivare in ordine al percorso che l'ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non potendosi limitare semplicemente a constatare la mancanza, all'interno di una determinata fase processuale, di elementi di valutazione acquisibili d'ufficio, quali l'assenso dell'ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il relativo programma.

Ne consegue l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 06/06/2024

Il Consigliere estensore  
Alessandro Maria Andronio



Il Presidente  
Gastone Andreatza



Depositata in Cancelleria

Oggi, 17 OTT. 2024



5 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Luana Merlani

